

REGOLAMENTO
ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE
(Deliberazione Consiliare n. 94/24)

Art. 1 – Assemblea Ordinaria

Si riunisce due volte l'anno:

- 1) entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente e dell'asestamento del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- 2) entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 2 - Assemblea straordinaria

L'assemblea degli iscritti si riunisce, in sede straordinaria:

- ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta;
- quando un terzo degli iscritti abbia presentato ricorso ai sensi dell'art.5 del D.L.C.P.S. 13.09.1946 n. 233.

Art. 3 - Convocazione

1. L'Assemblea degli Iscritti, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno;
2. Per l'Assemblea degli Iscritti in modalità ordinaria o straordinaria l'avviso di convocazione con l'indicazione dell'O.d.G., del luogo della data e dell'ora della seduta deve essere inviato o per posta o a mezzo posta elettronica (ordinaria e/o certificata) almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Art. 4 - Validità

L'assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti.

Nessun iscritto può essere investito da più di due deleghe.

Art. 5 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ordine.

Il Presidente dell'assemblea ha poteri discrezionali per assicurare l'osservanza delle leggi e del regolamento, curare il buon andamento dei lavori e della discussione, che dirige e modera, la regolarità delle proposte, delle deliberazioni e delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L'assemblea degli iscritti può essere presieduta dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

Art. 6 - Verbalizzazione

Il Segretario dell'Ordine assiste il Presidente nel corso dei lavori dell'assemblea, cura la conservazione delle deliberazioni prese e redige il verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Nel verbale di assemblea sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, il numero dei voti pro e contro ogni proposta, ogni parere, ogni deliberazione.

Ciascun iscritto ha diritto di far risultare nel verbale il suo voto, la sua dichiarazione di voto, la propria posizione in ordine a specifiche questioni, nonché di chiedere eventuali opportune modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

Art. 7 - Numero legale

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la validità.

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere per una breve sospensione della seduta, non superiore a un'ora.

Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta non valida, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'assemblea in seconda convocazione.

Art. 8 - Procedura e svolgimento

Gli argomenti sottoposti alla valutazione dell'organo assembleare sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Nella discussione degli argomenti posti all'O.d.G. i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Nessun componente può intervenire più di una volta sullo stesso argomento.

Ogni intervento potrà durare al massimo 3 minuti.

Al fine di garantire il rispetto delle norme in tema di trattamento dei dati personali ed al fine di scongiurare eventuali responsabilità dell'ente per violazioni di tale normativa, non sono consentite video e audio riprese e fotografie dei lavori della Assemblea.

Art. 9 - Votazioni

Di regola nelle Assemblee ordinaria e straordinaria si adotta il sistema di votazione palese.

- a) Questo può avvenire, su indicazioni del Presidente, attraversoalzata di mano, alzata e seduta, appello nominale, forma tacita; in quest'ultimo caso alla domanda formale del Presidente, se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessuno muove obiezione, la stessa si intende approvata.
- b) Le deliberazioni delle Assemblee in sede Ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti, compresi quelli plurimi assegnati per delega ai presenti. In caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente, salvo nel caso che la votazione avvenga a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.